



Bruxelles, 16 ottobre 2020
(OR. en)

11815/20

Fascicoli interistituzionali:
2020/0257(NLE)
2020/0258(NLE)

TRANS 466

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	11529/20
n. doc. Comm.:	10942/20 + ADD1 10945/20 + ADD1
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus – Adozione Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus – Accordo di massima – Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. Il 18 settembre 2020 la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte sul tema in oggetto.

2. Nel corso del 2017 la Commissione, sulla base di un mandato del Consiglio, ha negoziato con le altre sette parti contraenti¹ dell'accordo Interbus un protocollo che estende l'ambito di applicazione dell'accordo ai servizi regolari e ai servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, al fine di istituire una procedura di autorizzazione uniforme per i servizi internazionali regolari soggetta all'attuazione dell'*acquis* dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada. Dopo la scadenza del termine per la firma di tale protocollo nell'aprile 2019, senza aver ottenuto un numero sufficiente di firme, il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre ulteriori negoziati al fine di apportare talune modifiche tecniche al testo del protocollo². Nel corso dei successivi negoziati, la Commissione ha consultato il comitato speciale del Consiglio e gli ha fornito, nel giugno 2020, i dettagli delle modifiche tecniche concordate con le altre parti contraenti³. Perché possa entrare in vigore, occorre in particolare che il protocollo modificato sia concluso o ratificato da tre parti contraenti dell'accordo Interbus (anziché quattro), che il periodo valido per la firma sia esteso a due anni e che l'entrata in vigore dopo la ratifica sia anticipata.
3. Il gruppo "Trasporti terrestri" ha discusso le proposte durante una riunione informale il 6 ottobre 2020. In generale le iniziative sono state accolte con favore dalle delegazioni, alcune delle quali hanno formulato osservazioni tecniche e sollevato interrogativi sul futuro funzionamento del protocollo, anche nel corso di una successiva consultazione scritta. Una delegazione ha suggerito che le disposizioni sui partenariati locali dovrebbero porre su un piano di parità i paesi attraversati durante il percorso e i paesi che costituiscono i punti di arrivo di una linea di autobus. Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che alcune parti contraenti hanno nel frattempo segnalato di essere pronte a firmare il protocollo e che il protocollo costituirebbe anche l'opzione privilegiata per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito dei servizi internazionali regolari di trasporto di viaggiatori. A seguito delle deliberazioni a livello di gruppo, fatta eccezione per un adeguamento tecnico⁴, non sono state apportate modifiche ai progetti di decisioni, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

¹ La Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina. Il Principato di Andorra è diventato parte contraente nell'agosto 2020.

² Cfr. il documento ST 5587/20+ADD1.

³ Cfr. il documento ST 9072/2020.

⁴ Cfr. il documento 11529/20.

4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto a livello di gruppo e a suggerire al Consiglio di:
- adottare la decisione relativa alla firma (doc. 11438/20);
 - esprimere un accordo di massima sulla decisione relativa alla conclusione (doc. 11441/20) e decidere di trasmetterla per approvazione al Parlamento europeo, unitamente al testo del protocollo (doc. 11442/20).
5. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, della decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo.
-